Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Centro di competenza per animali da compagnia
Dogana Ovest
Bielstrasse 1, 3902 Brig-Glis
www.bazg.admin.ch

Informazione

Imposizione a posteriori degli animali da compagnia

La presente lettera informativa fornisce informazioni sull'imposizione / dichiarazione a posteriori degli animali domestici importati in Svizzera.

La **procedura pratica** per il cliente/proprietario dell'animale domestico in caso di imposizione a posteriori è spiegata al **punto 2**.

Il punto 1 vi ricorda la base legale e la procedura corretta per importare animali domestici.

1 Attraversamento del confine con animali da compagnia

Ai sensi degli art. 21 e 24 della Legge sulle dogane (LD), le merci devono essere presentate immediatamente e intatte all'ufficio doganale più vicino e dichiarate.

L'articolo 19 dell'OITEAc prevede che, al momento dell'importazione e del transito di animali da compagnia per i quali è richiesto un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un'autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini il passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario o l'autorizzazione.

Questo significa che il detentore o la persona autorizzata deve sempre importare gli animali domestici attraverso un posto di frontiera designato a tale scopo, **durante gli orari di apertura** e dichiararli alla dogana. Questo vale anche se il valore dell'animale da compagnia è inferiore al limite di franchigia. Tutti gli annunci a posteriori sono generalmente perseguiti e soggetti ad una multa.

Ulteriori informazioni possono essere trovate su internet:

- Orari d'apertura: https://dst.bazg.admin.ch/?lang=3,
- Cani, gatti e animali da compagnia: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-privati/animali-e-piante/cani--gatti-e-animali-domestici.html,
- Cani, gatti e furetti: https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/reisen-mit-heimtieren/hunde-katzen-und-frettchen.html.

2 Imposizione a posteriori – procedura pratica

Le richieste di tassazione **a posteriori** di animali da compagnia devono essere presentate senza eccezione al Centro di competenza per animali da compagnia UDSC (KoHe). A tale scopo devo essere utilizzato il modulo di notifica disponibile.

- Modulo di notifica: https://www.bazg.admin.ch/dam/it/sd-web/thoOIz2SVRuN/dichiarazione-retroattiva-animali-domestici-it.pdf

Le domande devono essere inviate al KoHe tramite e-mail: KoHe@bazg.admin.ch.

Tutti i documenti richiesti al punto 4 del modulo di notifica, devono essere inoltrati in allegato (PDF).

3 Procedimento ulteriore

Un collaboratore del Centro di competenza per animali da compagnia contatterà il cliente il prima possibile.

A causa dell'eccessivo carico di lavoro, il trattamento del caso può richiedere un periodo di tempo piú lungo. **Il passaporto per animali da compagnia originale non deve essere inviato al KoHe**.

L'imposta sul valore aggiunto dovuta sarà riscossa dal Centro di competenza per animali da compagnia. Una procedura penale resta riservata in caso di violazione delle disposizioni giuridiche in vigore.

Dopo il completamento delle formalità, il passaporto originale dell'animale deve essere inviato al Centro di competenza per animali da compagnia che provvederà a restituirlo timbrato tramite invio postale.

4 Contatto del Centro di competenza per animali da compagnia

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit
Kompetenzzentrum Heimtiere (KoHe)
Zoll West
Bielstrasse 1, 3902 Brig-Glis
Tel. +41 58 469 39 61 (Lu.-Ve. 09:00-11:00)
KoHe@bazg.admin.ch